

Prot. n° 9735/p/ep

Roma, 21 maggio 2020

A tutte le Casse  
Edili/Edilcasse

e, p.c. ai componenti il  
Consiglio di Amministrazione  
della CNCE

**Loro sedi**

### **Comunicazione n. 722**

#### **Oggetto: D.L. n. 34/2020 – c.d. Decreto Rilancio - DURC**

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020, il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, *c.d. Decreto Rilancio* recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

L'art. 81<sup>1</sup>, primo comma, del decreto sancisce: “1. All'art. 103, comma 2, primo periodo<sup>2</sup>, del decreto legge 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte infine le seguenti parole: “*ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020*”.

---

<sup>1</sup> rubricato: “*Modifiche all'art. 103 in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza*”

<sup>2</sup> “2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.”

Come evidenziato anche dal messaggio Inps n. 2103 pubblicato in data odierna, l'intervento normativo ha pertanto chiarito che i DURC restano esclusi dagli atti per i quali è stato disposto, in sede di conversione dalla legge n. 27/2020, l'ampliamento del periodo di scadenza e di quello riferito alla conservazione della validità dei medesimi.

Da ciò deriva, inoltre, che le Casse Edili/Edilcasse in indirizzo dovranno procedere al rilascio dei Durc, richiesti a far data dal 16 aprile 2020, secondo le modalità di cui alla normativa in vigore (DM 30 gennaio 2015 e DM 23 febbraio 2016) applicando, pertanto, le regole vigenti prima dell'avvento dell'emergenza.

Bisognerà, ovviamente continuare a tenere conto della sospensione nel versamento dei contributi operata dall'Accordo delle parti sociali nazionali del 23 marzo 2020 (per i mesi di febbraio e marzo 2020).

La Direzione e gli Uffici della CNCE rimangono a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Il Vicepresidente  
Antonio Di Franco



Il Presidente  
Carlo Trestini

